

In generale

Le presenti Condizioni generali d'assicurazione (di seguito denominate «CGA») definiscono e disciplinano le modalità dell'assicurazione contro i costi di riparazione (di seguito denominata «garanzia»). Per semplicità, la forma maschile è utilizzata in tutto il testo; le identità femminili e di altro genere sono ovviamente incluse.

- a) Assicuratore e assuntore del rischio è Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA, Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen (di seguito denominato «assicuratore»). Quality1 AG, Bannholzstrasse 12, 8608 Bubikon (di seguito denominato «Q1») agisce da intermediario per la presente assicurazione dell'assicuratore e fornisce inoltre altri servizi per lo stesso, in particolare nell'ambito della liquidazione di sinistri; per ulteriori informazioni si rimanda al documento sul sito web di Q1 «Informazioni dell'intermediario ai sensi della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA)».
- b) L'assicurato è il rispettivo proprietario del veicolo assicurato (di seguito denominato «assicurato»).
- c) La documentazione per il beneficiario comprende la polizza, l'informazione al cliente ai sensi della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) (come anche la scheda informativa del prodotto con l'informativa sulla privacy per il Principato del Liechtenstein) e le CGA (di seguito denominata «polizza»).

2. Oggetto della garanzia

- a) Sono assicurati i componenti del veicolo indicato sulla polizza nell'ambito definito dalle presenti CGA.
- b) Il risarcimento viene concesso se un componente assicurato ai sensi dell'art. 5.1. perde la sua funzionalità e di conseguenza deve essere riparato o sostituito a condizione che ciò sia stato notificato correttamente (vedi art. 7.) durante il periodo di garanzia (vedi art. 4. Sono fatte salve le disposizioni seguenti (vedi art. 6.).
- c) Per la valutazione del sinistro è determinante il funzionamento del pezzo difettoso indipendentemente dalla sua designazione/denominazione.

3. Condizioni di garanzia

Per mantenere la completa prestazione della garanzia devono essere svolte le operazioni di manutenzione seguenti:

- a) Sul veicolo assicurato si dovranno controllare periodicamente i livelli dei liquidi (p. es. il livello dell'olio).
- b) L'assicurato ha l'obbligo di far effettuare tutte le misure di servizio, manutenzione e ispezione conformemente alle indicazioni del costruttore del veicolo (è accettato un superamento di un massimo di 90 giorni o 4'000 km) da parte di un garage autorizzato di sua scelta (vedi art. 7.4.). Al riguardo dovrà essere presente una conferma relativa al servizio (fattura).

4. Durata della garanzia

La durata della garanzia è riportata sulla polizza.

5. Entità della copertura – Garanzia Q-Base

La garanzia Q-Base comprende la riparazione o la sostituzione dei componenti o degli insiemi indicati all'art. 5.1., a condizione che si tratti di accessori originali o di serie, fatta eccezione per quelli definiti come non assicurati all'art. 5.6. Le parti elencate agli art. 5.5 sono considerate assicurate anche se non sono accessori originali o di serie.

5.1. Componenti assicurati

a) Motore (motore a benzina e diesel)

Sono assicurati tutti i componenti non elettrici del motore montati in modo completo all'interno. Inoltre si ritengono assicurati anche i componenti seguenti: coperchio di valvole, scatola dell'albero a camme, regolatore di fasatura dell'albero a camme, comando elettro-idraulico delle valvole, testata, guarnizione della testata, monoblocco, coppa dell'olio, cinghie di distribuzione (cinghie dentate) incl. rullo tenditore e di rinvio inclusi, catena della distribuzione con guida, roccchetto per catena, tendicattena di distribuzione, scatola del filtro olio, separatore di olio, flangia del filtro dell'olio, pressostato olio.

b) Sovralimentazione

Sono considerati assicurati i componenti seguenti: turbocompressore a gas di scarico, valvola regolatrice della pressione di alimentazione, capsula manometrica per la regolazione della pressione di alimentazione, compressore a vite.

c) Propulsione alternativa (veicoli ibridi ed elettrici)

Sono considerati assicurati i componenti seguenti: unità motrice, generatore.

d) Cambio (cambio manuale, automatico e semiautomatico)

Sono assicurati tutti i componenti non elettrici del cambio montati in modo completo all'interno. Inoltre si ritengono assicurati anche i componenti seguenti: scatola del cambio, coppa dell'olio del cambio, scatola di comando del cambio automatico, modulo di sensori.

e) Frizione/convertitore di coppia (cambio automatico e semiautomatico)

Sono considerati assicurati i componenti seguenti: convertitore di coppia, frizione monodisco, a due dischi e a lamelle.

5.2. Copertura supplementare

Tutti flessibili, tubazioni, candele di accensione e ad incandescenza nonché lavori di messa a punto e aggiornamenti software saranno rimborsati soltanto se collegati a un danno su un componente assicurato.

5.3. Costi per lavori diagnostici

- a) I costi per lavori diagnostici saranno rimborsati soltanto se collegati a un danno assicurato.
- b) Viene considerato tempo diagnostico il tempo effettivamente richiesto per la diagnosi (lo smontaggio dei componenti fa già parte della riparazione). Nel caso in cui per effettuare una diagnosi precisa sia necessario procedere allo smontaggio di componenti (p. es. testata, cambio, motore, cruscotto) o svolgere lavori che richiedono tempo (come lavori di ricerca o di misurazione), la notifica del sinistro deve avvenire prima della diagnosi. In questo caso è possibile fare una stima dell'entità del sinistro.
- c) I costi per i lavori diagnostici saranno presi in carico in misura verificabile, in ogni caso solo per la durata massima di un'ora.

5.4. Componenti a utilizzo multiplo

Se un componente viene utilizzato da più sistemi, in caso di sinistro il componente è assicurato soltanto se il guasto comporta l'impossibilità di garantire la funzionalità di una delle voci

elencate, come illustrate all'art. 5. (p. es. unità multimediale utilizzata per il sistema di navigazione e per la configurazione del vivavoce).

5.5. Aumenti del rendimento

Gli aumenti del rendimento sono compresi nell'entità della copertura, nella misura in cui il provider del tuning sia riconosciuto dal costruttore del veicolo e gli aumenti del rendimento non comportino la perdita della garanzia del costruttore. Inoltre rientra nell'entità della garanzia solo il 1° livello.

5.6. Parti non assicurate

Tutte le parti e i lavori non elencati all'art. 5.1. sono considerati non assicurati. I seguenti elenchi non esaustivi sono da intendersi a scopo di chiarimento.

- a) Parti soggette a usura e di servizio
Sono considerati come non assicurati le parti soggette a usura e di servizio come filtri e cartucce di tutti i tipi, cinghie trapezoidali e scanalate incl. rullo tenditore e di rinvio inclusi, tergicristalli, batterie di tutti i tipi, candele di accensione e ad incandescenza ecc.
- b) Guarnizioni
Tutte le guarnizioni, gli anelli di tenuta delle guarnizioni, i sigillanti e le guarnizioni ad anello degli alberi. L'unica eccezione è costituita dalla guarnizione della testata.
- c) Volani motore
Tutti i tipi di volani, compresi i volani bimassa.
- d) Impianto di scarico
Impianto di scarico completo, compreso filtro antiparticolato, iniettore (valvola rigenerativa/di dosaggio), collettore, scudo termico, catalizzatore, sonda lambda e NOx, valvola EGR, radiatore EGR, attutatore acustico e lembo di scarico.
- e) Liquidi
Tutti i tipi di sostanze chimiche, carburanti e additivi, refrigeranti e antigelo, gas, liquidi idraulici, fluidi refrigeranti, oli, grassi e altri lubrificanti.
- f) Varie
Minuteria e materiale per pulizia.

6. Esclusioni

6.1. Perdita della tutela della garanzia

Non sussiste alcun obbligo di erogare le prestazioni nel caso in cui

- a) il veicolo assicurato venga alimentato a idrogeno o etanolo;
- b) dal veicolo assicurato venga rimosso il limite di velocità massima (unica eccezione vedi art. 5.5.);
- c) sul veicolo assicurato vengano effettuate manipolazioni del contachilometri;
- d) il veicolo assicurato presenti un peso totale superiore a 3'500 kg;
- e) il veicolo assicurato venga utilizzato per rimorchiare altre vetture;
- f) se durante il periodo di garanzia il veicolo assicurato venga noleggiato professionalmente, completamente o in parte, a una cerchia variabile di persone (ad eccezione dei camper);
- g) se durante il periodo di garanzia il veicolo assicurato venga utilizzato completamente o in parte come veicolo professionale per scuola guida con cambio manuale;
- h) se durante il periodo di garanzia il veicolo assicurato venga utilizzato completamente o in parte per sicurezza o soccorso (p. es. polizia, ambulanza);
- i) l'assicurato trasferisca la sua residenza all'estero e/o acquisti targhe d'immatricolazione estere (ad eccezione del Principato del Liechtenstein) per il veicolo assicurato.

6.2. Danni/sovraccosti non inclusi

Indipendentemente da eventuali cause concomitanti, l'obbligo di prestazione non è incluso per danni e/o sovraccosti causati:

- a) dalla mancata osservanza delle condizioni di garanzia di cui all'art. 3.;
- b) dal montaggio di componenti non originali e di pezzi prodotti da terzi o accessori non previsti dal costruttore (salvo art. 5.5.);
- c) da perdite, infiltrazioni d'acqua e rumori di qualunque tipo (p. es. fischi o cigolii) su componenti non meccanici (p. es. elementi della carrozzeria, fari, luci posteriori, lampeggiatori);
- d) da corrosione di qualsiasi tipo;
- e) danni su cinghie di distribuzione (cinghie dentate), rulli tenditori e di rinvio inclusi danni conseguenti dovuti alla mancata osservanza degli intervalli di sostituzione;
- f) da naturale usura;
- g) danni che si sono verificati in modo comprovato prima dell'inizio della garanzia;
- h) da componenti non assicurati, compresi i danni conseguenti e i costi di estrazione, lavori di montaggio e smontaggio ecc. Ciò vale anche quando il danno conseguente è collegato a componenti dichiarati come assicurati;
- i) da danni conseguenti su componenti non assicurati;
- j) da danni conseguenti verificatisi durante la riparazione/la sostituzione (p. es. rottura di viti);
- k) da incidente (come esterne improvvise e violente);
- l) da furto, rapina, sottrazione e appropriazione indebita;
- m) da un incendio, fulmine, esplosione, cortocircuito, frana, smottamento, caduta di massi, valanga, slavina, peso della neve, tempesta, grandine, inondazione, alluvione e azione del gelo;
- n) alla requisizione militare o da parte delle autorità, in seguito a eventi bellici, violazioni della neutralità, terrorismo, rivoluzione, ribellione, insurrezione nonché in seguito all'effetto di raggi ionizzanti e alle contromisure adottate al riguardo;
- o) dalla partecipazione a gare su pista come corse, rally, gare in generale o simili nonché le rispettive corse di allenamento e ispezione;
- p) di uso improprio, utilizzo di carburanti non idonei, mancata osservanza dei valori ammessi stabiliti dal costruttore (come carichi assiali o massa rimorchiabile), mancanza di olio o liquidi (o eccesso degli stessi);
- q) da errori di montaggio o diagnostici;
- r) da operazioni errate da parte del personale dell'officina/ l'assicurato (p. es. cortocircuito);
- s) alla mancata osservanza degli indicatori (p. es. indicatore della temperatura, della pressione oleodinamica, della pressione di sovralimentazione e altre spie di qualunque genere) da parte del conducente;
- t) da una preparazione insufficiente (p. es. riparazione non eseguita o eseguita non correttamente);

da danni noti al costruttore o al fornitore come guasti o errori di serie o imputabili ad azioni di richiamo non effettuate;

v) Eventi informatici che attraverso un attacco hacker al produttore accedono al veicolo assicurato, per i costi e ripristino del software in caso di attacco informatico e per danni immediati o conseguenti causati dalla propria manipolazione del software. Un evento informatico include l'intrusione illecita nel sistema IT di un veicolo, che ha come conseguenza l'uso non autorizzato dello stesso, l'accesso non autorizzato al sistema IT del veicolo assicurato nonché la modifica, la distruzione, la cancellazione, la trasmissione, la copia o la pubblicazione non autorizzate di dati elettronici o di software del veicolo assicurato.

6.3. Servizi/costi non inclusi

Non sono coperti i servizi/costi:

- delle operazioni di manutenzione (p. es. assistenza, interventi di manutenzione e ispezioni sul veicolo, climatizzatore e accessori, test dei gas di scarico nonché lavori di messa a punto sui sistemi di accensione e iniezione);
- per la geometria dello sterzo e il bilanciamento delle ruote;
- di perizie non commissionate dall'assicuratore o da Q1;
- coperti da un'assicurazione di mobilità, p. es. costi di rimorchio e di soccorso;
- per il veicolo sostitutivo;
- per i quali sono devono intervenire terzi come costruttore, venditore o appaltatore, p. es. in virtù di una garanzia del costruttore o del concessionario o di una garanzia sui pezzi di ricambio, un'assicurazione casco o di responsabilità civile, un obbligo di garanzia ecc.

7. Procedura in caso di sinistro

7.1. Chiarimenti preliminari

Prima di ricorrere alle prestazioni di garanzia si prega di verificare i punti seguenti:

- Al momento del sinistro la garanzia è già ovvero ancora valida?
- Il sinistro è compreso nell'entità della copertura?
- L'importo del sinistro è superiore alla franchigia?
- Tutti i lavori di manutenzione sono stati eseguiti completamente secondo le indicazioni del costruttore?
- Sono stati osservati gli obblighi di cui agli art. 7.2., 7.3. e 7.4.?

7.2. Principi di base

- La notifica del sinistro deve avvenire prima dell'inizio della riparazione. I lavori diagnostici possono essere eseguiti tenendo conto dell'art. 5.3.
- Fare eseguire la riparazione da un garage autorizzato (vedi art. 7.4.).
- Dopo essersi verificato il sinistro, la persona incaricata della riparazione dovrà denunciare lo stesso per iscritto tempestivamente e prima dell'inizio della riparazione al ufficio sinistri tramite notifica del sinistro online (www.carplus.ch/www.quality1.ch) tramite app.
- Una volta ricevuta la notifica completa del sinistro e se lo stesso è coperto dalle presenti CGA, sarà emessa un'autorizzazione. Un risarcimento dei costi è possibile solo se è disponibile un'autorizzazione scritta.

7.3. Sinistro all'estero (al di fuori della Svizzera/del Principato del Liechtenstein)

In aggiunta agli obblighi di cui all'art. 7.2.:

- Una riparazione all'estero può essere effettuata solo in caso di emergenza.
- L'assicuratore o Q1 non effettuano pagamenti all'estero. Per tale motivo, inviare la fattura della riparazione a Q1 dopo il proprio ritorno in Svizzera. Nell'ambito delle presenti CGA, i costi specificati saranno rimborsati in CHF. Per la conversione in CHF vale il corso dei cambi valido al momento dell'emissione della fattura (data della fattura).
- Nota: sarà rimborsata solo l'IVA svizzera (al ritorno in Svizzera, l'assicurato riceverà l'IVA estera dalle autorità doganali svizzere alla frontiera).

7.4. Definizione di garage autorizzato

Vengono considerati garage autorizzati le aziende in possesso di un contratto valido con Q1 o iscritte nel registro di commercio (ai fini della riparazione di veicoli).

8. Cosa fa l'assicuratore con i dati dell'assicurato?

L'assicuratore elabora i dati personali dell'assicurato e delle persone assicurate nel rispetto delle disposizioni legali per i seguenti scopi:

- nell'ambito della stipula e dell'esecuzione del contratto (ad esempio consulenza e assistenza, valutazione del rischio);
- per salvaguardare i loro legittimi interessi o quelli di terzi (ad esempio fini di marketing);
- in ragione del consenso dell'assicurato e delle persone assicurate (ad esempio nell'elaborazione di dati personali particolarmente sensibili); o
- in ragione di obblighi legali (ad esempio legge sul riciclaggio di denaro o legge sulla sorveglianza degli assicuratori).

L'assicuratore non trasmette i dati personali dell'assicurato e delle persone assicurate a terzi non autorizzati. I collaboratori dell'assicuratore hanno accesso solo ai dati necessari ad adempiere gli obblighi contrattuali e legali. Per fornire i suoi servizi, l'assicuratore potrebbe essere tenuto a inoltrare i dati dell'assicurato all'interno come pure all'esterno del gruppo. A seconda dello scopo, si tratta di società del gruppo Allianz, assicuratori cedenti, riassicuratori e partner. L'assicuratore è altresì tenuto, qualora previsto per legge, a fornire i dati personali dell'assicurato e delle persone assicurate agli uffici competenti (autorità, assicuratori sociali, tribunali).

L'assicuratore elabora e memorizza i dati personali dell'assicurato e delle persone assicurate per il periodo obbligatorio previsto dalle disposizioni legali o contrattuali. L'assicurato ha diritto di accesso, rettifica, opposizione, limitazione e cancellazione dei propri dati personali. Per ulteriori dettagli si rimanda alle informazioni sulla protezione dei dati di Allianz Suisse (www.allianz.ch/privacy).



9. Sanzioni/embarghi

L'assicuratore non concede protezione assicurativa, risarcimenti di danni e/o altre prestazioni nella misura in cui la concessione di protezione assicurativa, risarcimenti di danni e/o altre prestazioni lo esponga a sanzioni commerciali e/o economiche, misure sanzionatorie, divieti o limitazioni dell'ONU, della UE, degli Stati Uniti, della Svizzera, del Regno Unito e/o ad altre relative sanzioni economiche o commerciali nazionali.

10. Disposizioni di carattere generale

- Trovano inoltre applicazione le disposizioni della legge federale svizzera sul contratto d'assicurazione (LCA). Per assicurati residenti abituali o con amministrazione centrale nel Principato del Liechtenstein si applicano le disposizioni imperative del diritto del Liechtenstein.
 - La garanzia è valida in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein, negli Stati dell'Europa indicati sulla carta internazionale d'assicurazione per i veicoli a motore («carta verde») nonché in tutti i paesi e le isole del Mediterraneo. Nei trasporti via mare, la copertura della garanzia non è interrotta se i luoghi di origine e destinazione rientrano nei suddetti territori di validità geografica.
 - La garanzia è legata al veicolo e non è trasferibile a un altro veicolo. Nel caso in cui il veicolo passi a un altro proprietario, i diritti e i doveri verranno trasmessi al nuovo proprietario.
 - La valutazione dei sinistri viene effettuata in base alle definizioni riportate nel libro tecnico «Fachkunde Kraftfahrzeugtechnik» (Competenze in tecnica automobilistica) edito da Verlag Europa-Lehrmittel.
- 11. Foro competente**
In caso di controversie il l'assicurato può presentare ricorso presso la sede dell'assicuratore o presso la sua sede o residenza in Svizzera. Se l'assicurato vive nel Principato del Liechtenstein, il foro competente in caso di controversie è Vaduz.

12. Prestazioni di garanzia/risarcimento dei costi di riparazione

12.1. Condizioni

Il risarcimento sarà versato per i costi di riparazione necessari ed effettivamente sostenuti di un sinistro assicurato (vedi art. 2.), compresi tutti i ricambi necessari, tenendo conto delle disposizioni seguenti.

- La decisione di cambiare, sostituire o riparare i componenti difettosi nonché in merito alla liquidazione di un danno economico totale (vedi art. 12.5.) spetta all'ufficio sinistri.
- Le prestazioni di garanzia si limitano al valore di un'unità sostitutiva, smontaggio e montaggio compresi.
- Costi di manodopera:** saranno risarciti in base alla tabella riportata sotto. Sono determinanti i tempi indicati dal costruttore.

Chilometraggio al momento del verificarsi del sinistro	Partecipazione ai costi dell'assicurato	Partecipazione ai costi del riparatore	Partecipazione ai costi della Q1
oltre 0 km	0 %	0 %	100 %

- Costi per il materiale:** saranno risarciti in base alla tabella riportata sotto. Sono determinanti i prezzi lordi di vendita ufficiali del fornitore. Q1 consiglia l'uso di parti originali.

Chilometraggio al momento del verificarsi del sinistro	Partecipazione ai costi dell'assicurato	Partecipazione ai costi del riparatore	Partecipazione ai costi della Q1
oltre 0 km	0 %	0 %	100 %
oltre 50'000 km	10 %	0 %	90 %
oltre 80'000 km	30 %	0 %	70 %
oltre 110'000 km	50 %	0 %	50 %

- Per ogni sinistro per cui Q1 rimborsa i costi di riparazione è a carico del beneficiario una franchigia di CHF 150.-.
- Per ogni componente coperto dall'assicurazione, i costi di riparazione saranno rimborsati soltanto una volta nell'arco di dodici mesi. Fanno fede le date delle notifiche dei sinistri (data di riparazione).

12.2. Limite di rimborso

Il limite di rimborso massimo è di CHF 5'000.- IVA inclusa per polizza. Ogni superazione di questo limite è ripreso ampio ed esclusivamente del beneficiario.

12.3. Partecipazioni del beneficiario

La partecipazione del beneficiario consiste nella partecipazione ai costi per il materiale (vedi art. 12.1. lett. d) e nella franchigia (vedi art. 12.1. lett. e)).

12.4. Risarcimento massimo

Il valore attuale del veicolo (vedi art 12.5. lett. c)) dedotto il valore del veicolo non riparato (valore residuo) indica il risarcimento massimo (salvo art. 12.2.). Non appena il risarcimento massimo è stato corrisposto da Q1, la conferma di assicurazione termina in anticipo, perdendo di validità.

12.5. Valutazione del veicolo/valore residuo (danno economico totale)

- Se i costi di riparazione totale (nel caso di più sinistri verificatisi contemporaneamente i costi di riparazione vengono cumulati) superano il risarcimento massimo (vedi art. 12.4.), si tratta di un danno economico totale.
- Per valutare l'entità dei costi di riparazione viene eseguita una perizia. La perizia può essere eseguita dall'ufficio sinistri o da un perito automobilistico incaricato dallo stesso (i relativi costi saranno a carico dell'ufficio sinistri).
- Anche il valore attuale del veicolo viene valutato dall'ufficio sinistri o da un perito automobilistico incaricato dallo stesso in base ai criteri di valutazione usuali nel settore (ASEA).